

**Prof. Avv.
Antonello Martinez**

Studio Legale Associato
Martinez & Novebaci
www.martinez-novebaci.it



LA TRISTE “MODA” DELLO STALKING

un reato decisamente molto più grave raffrontato alla semplice molestia, esso è infatti un atto persecutorio reiterato, ovvero ripetuto per un periodo di tempo e con una certa frequenza. Solitamente è caratterizzato da una sorta di escalation degli atti persecutori messi in atto, lo stalker infatti incomincia piano, con qualche raro messaggio, qualche telefonata, crescendo gradualmente di intensità e di frequenza fino ad arrivare ad appostamenti oppure a episodi di confronto fisico. L'insieme di tali illecite attività costringono sostanzialmente la vittima a modificare le sue abitudini quotidiane: a non uscire più, a cambiare casa, lavoro o persino città. Parallelamente chi è vittima di tale reato nella stragrande maggioranza dei casi patisce inevitabilmente anche alcune patologie direttamente connesse a tali episodi come stati di ansia, paura, panico, che minano sostanzialmente la stabilità psico-fisica. Peraltro se inizialmente lo stalking aveva prevalentemente una casistica recante una matrice con radici proprie dei rapporti di natura affettiva, sentimentale o comunque elementi che legavano il soggetto agente alla vittima come ad esempio fidanzati o ex mariti gelosi oggi si ha una casistica estremamente diversificata che va dallo stalking domestico a quello condominiale, a quello sul lavoro e ad altre mille variegazioni anche se la più recente tipologia di stalking è certamente quella di natura giudiziaria e a conferma di ciò lo scorso 8 settembre è stata pronunciata l'ennesima sentenza dalla Cassazione che concernente la condanna di un soggetto e del suo avvocato per avere gli stessi, in concorso tra loro, posto in essere un insieme sistematico ed incessante di azioni giudiziarie al solo fine di danneggiare un soggetto dal punto di vista economico, psicologico ed emotivo.

Uno dei reati che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale è quello che comunemente viene definito “stalking”. In realtà si chiama “reato di atti persecutori” ma, come spesso accade, la nostra splendida lingua viene inspiegabilmente impregnata di termini anglosassoni. Da un punto di vista tecnico lo stalking è entrato a far parte del nostro diritto penale solamente con il D.L. 11/2009 che ha, appunto, introdotto il “reato di atti persecutori” attraverso l'articolo 612 bis c.p. In particolare tale norma chiarisce che diventa un reato quando si tratta di “condotte reiterate” da parte di colui che “minaccia o molesta” una persona provocando un perdurante e grave stato di ansia o paura per l'incolumità propria e/o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva tanto da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. In sostanza lo stalking si affianca concettualmente a quello che è il più tradizionale reato regolato dall'Art. 660 del codice penale costituito dalla molestia o disturbo alle persone che sinteticamente è “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”. In realtà quindi lo stalking è